



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello

*Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti
d'Appello*

LORO SEDI

e, p.c.,

All'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Ministro

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

*Al sig. Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
Servizi*

Oggetto: CIRCOLARE- Modalità di pagamento dei magistrati onorari immessi in servizio successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

§-1. Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti (direttamente sottoposti dai magistrati onorari, ovvero formulati dai Dirigenti degli Uffici) volti ad ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di pagamento degli emolumenti dovuti a magistrati immessi in servizio dopo l'entrata in vigore del 13 luglio 2017, n. 116 (anche "legge Orlando" a seguire, ossia dopo la data del 15 agosto 2017), nonché inerenti alla documentazione da utilizzare a tal fine e ad eventuali ulteriori adempimenti da assolvere.

In particolare:

1) Con un primo gruppo di quesiti, si è chiesto di fornire chiarimenti in merito **alla liquidazione della quota fissa** dell'indennità di cui all'art. 23 d.lgs. 116/2017, in particolare domandandosi se tale indennità debba essere liquidata a seguito di presentazione di **fattura o ricevuta da parte del GOP**, o direttamente, alla stregua di un ruolo di spesa fissa, con applicazione alla fonte delle ritenute di legge, sollecitandosi inoltre istruzioni operative anche sulla **competenza** a procedere alla liquidazione e sulla **modalità di richiesta** della liquidazione spettante;

2) Con un secondo gruppo di quesiti, argomentando sulla natura del reddito (di lavoro autonomo) prodotto dalla predetta categoria di onorari, sono state chieste indicazioni sulla **documentazione da acquisire** per il pagamento della **parte fissa** dell'indennità ex art. 23; sulla modalità di **applicazione dell'Iva** per il Gop titolare di partita Iva; sul tipo di documentazione da acquisire per il **Gop sprovvisto di partita Iva** (iscritto alla Gestione separata Inps); sul soggetto competente agli **adempimenti UNIEMENS**; sulla imputabilità (o meno) dei pagamenti per tale contingente al capitolo 1362, già in uso per i magistrati onorari ad esaurimento;

3) Infine, con un ultimo gruppo di quesiti, in merito alle modalità di pagamento dei GOP neo-immessi ma già incardinati nei ruoli dell'amministrazione come "cancelliere esperto", si è chiesto se, in considerazione della qualifica di servizio, e pur tenendo conto della natura di redditi di lavoro *autonomo*, ascrivibili ai magistrati onorari di nuova immissione, occorra dotarsi di partita IVA.

§-2. Tanto premesso, la valenza generale dei quesiti in disamina - polarizzati, in sostanza, sulle modalità con cui operare i pagamenti dell'indennità dovuta ai magistrati onorari di nuova immissione in servizio (eventualmente esercenti anche attività libero-professionale ovvero inquadrati come pubblici dipendenti) – suggerisce di fornire risposta in forma di circolare destinata a tutti gli Uffici, al fine di individuare principi generali utili, anche in futuro, alla soluzione di analoghe casistiche in tema.

§-3. Nel merito, sulla base della normativa di riferimento e di una ricostruzione sistematica degli istituti applicabili, possono svolgersi le seguenti considerazioni.

§-3.1 Sulla competenza a curare il procedimento **istruttorio** e di liquidazione delle indennità maturate, e sul **capitolo di spesa da utilizzare** per i pagamenti, si osserva quanto segue.

Nel vigente assetto ordinamentale, anche l'indennità ex art. 23, d.lgs. 116/2017, deve intendersi gravare sul capitolo 1362, piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, su cui ordinariamente sono imputate le spese connesse al pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai viceprocuratori onorari¹. Ne deriva che anche la liquidazione e pagamento delle debenze maturate nel quadro della legge Orlando, per gli onorari neo-immessi, in assenza di contraria disposizione, dovranno operarsi secondo le ordinarie procedure di **spesa delegata**, di cui al d.P.R. 20.4.1994, n. 367,

¹ V. in tal senso nel Dossier Senato n. 181 del giugno 2017 (Atto del Governo n. 415), il commento all'art. 23 del d. lgs 116/2017 "... all'attuazione delle disposizioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia sul quale gravano ordinariamente tutte le spese connesse al pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari"; conforme anche la nota prot. DAG 80300U del 11.4.2022 (che opportunamente si trasmette come **allegato 1** concernente taluni profili sul pagamento dei magistrati onorari neo-immessi in servizio, *post* entrata in vigore legge Orlando).

gravando il pagamento sugli stanziamenti in carico al capitolo suddetto, assegnato a questa Direzione quale ordinatore primario di spesa².

Correlativamente la **richiesta** per il pagamento dovrà essere indirizzata all'Ufficio spese pagate o struttura comunque deputata all'istruttoria delle spese di giustizia competente per l'ufficio di assegnazione dell'onorario interessato.

§-3.2 Quanto alla documentazione acquisibile per i pagamenti, appare utile rifarsi alle indicazioni di cui al par. 5 della circolare prot. 0232026.U del 16/11/2022, in tema di calcolo delle decurtazioni da applicare in caso di assenza (giustificata o ingiustificata) dell'onorario dal servizio.

Sarà quindi cura del medesimo onorario di rimettere, al Capo dell'Ufficio, una autodichiarazione relativa al periodo di servizio in liquidazione, in cui sia illustrata l'attività prestata, e spetterà al Capo dell'Ufficio, all'esito delle verifiche del caso, di rilasciare il proprio *nulla osta* al pagamento; tale documentazione verrà acquisita dall'ufficio deputato all'istruttoria delle spese di giustizia, che procederà quindi alla registrazione sul mod. 1ASG ed alla trasmissione degli atti al funzionario delegato competente per l'Ufficio.

Stesso a dirsi per gli onorari che, nel primo periodo di assegnazione all'ufficio, non potranno svolgere funzioni giudiziarie: ai fini della liquidazione e pagamento ben potrà sopperire l'attestazione (*nulla osta*) del Capo dell'Ufficio, rilasciata previa verifica di quanto riportato dall'onorario nella propria autodichiarazione, essendo comunque da escludere che il pagamento possa avvenire esclusivamente sulla scorta di auto-certificazioni, come già indicato da quest'Ufficio rispetto a tematiche qui evocabili per analogia (cfr. la nota DAG 80300.U dell'11.4.2022).

§-3.3 In merito alle modalità di presentazione della richiesta di pagamento, a cura del magistrato interessato, la risposta al quesito non può prescindere dalla natura del reddito del cui pagamento trattasi, e all'uopo è noto come i magistrati immessi dopo l'entrata in vigore della legge Orlando ricadano pienamente, *ratione temporis*, nella platea dei destinatari del novellato art. 53 lett. f-bis, d.P.R. 917/1986 (anche "testo unico" o "TUIR") come introdotto dall'art. 26 del d.lgs. 116/2017, ai sensi del quale configurano redditi di lavoro autonomo "*le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari*".

Non si dubita quindi che, per detta categoria di magistrati, il compenso non sia più assimilato al reddito di lavoro dipendente, costituendo invece, a tutti gli effetti, **reddito di lavoro autonomo**.

Essendo oggi mutato l'inquadramento dei redditi riconoscibili ai neo-immessi, si ritiene che, ai fini dei pagamenti di che trattasi, siano utilizzabili le modalità già adottate, nella cornice previgente, per remunerare compensi parificati a redditi di lavoro autonomo, ossia le consuete procedure di spesa delegata³.

Infine, in ragione della **posizione fiscale** del magistrato interessato:

² Si rammenta – in conformità alle indicazioni già rese nella già citata nota DAG dell'11.4.2022, par. 4, anche citata in uno dei quesiti in rassegna – che a termini dell'art. 165 T.U. spese giustizia *la liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato*: ragion per cui, in assenza di espressa norma derogatoria che assegni al magistrato il potere-dovere di liquidare il dovuto, la competenza **all'istruttoria e liquidazione** deve intendersi attribuita **all'ufficio deputato ad istruire le spese di giustizia** dell'ufficio giudiziario **presso cui il magistrato onorario presta il suo servizio**; per la fase del pagamento provvederà il funzionario delegato competente per l'ufficio.

³ Essendo competente all'istruttoria/liquidazione, come visto, l'ufficio spese di giustizia di riferimento per il tribunale/procura presso cui il magistrato presta il servizio.

a) per i magistrati onorari **muniti di Partita Iva**, il pagamento, all'esito della liquidazione, avverrà su presentazione di fattura;

b) per i magistrati onorari **non titolari di Partita Iva**, sarà sufficiente, una volta ottenuta la liquidazione, di produrre una ricevuta, recante causale e periodo di riferimento della corresponsione.

È da escludersi, in ogni caso, che il pagamento della indennità fissa possa avvenire in maniera automatica, essendo sempre necessaria la previa produzione da parte del magistrato onorario della fattura o della ricevuta.

Con riguardo agli ulteriori quesiti di natura fiscale e previdenziale, nei limiti delle attribuzioni di questa Direzione generale, merita segnalare che ai sensi del comma 2 dell'art. 23, legge Orlando l'indennità è corrisposta in misura *comprensiva* degli oneri previdenziali ed assistenziali; diversamente, la norma non detta una disciplina *specificata* quanto all'imposta sul valore aggiunto, per la cui applicazione andranno quindi osservate le disposizioni generali, di cui al d.P.R. n. 633/1972 (t.u. IVA).

Inoltre, l'art. 25 comma 3 legge Orlando prevede che i giudici onorari e i viceprocuratori onorari debbano obbligatoriamente iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, Legge 335/1995, fatta eccezione – ai sensi del successivo comma 4 – che per i soggetti iscritti agli Albi forensi, in quanto tali obbligati ad assolvere i corrispondenti oneri presso la Cassa forense.

Pertanto, per il versamento degli oneri previdenziali e/o assistenziali, dovuti a Cassa Forense o alla Gestione Separata INPS, **saranno operate le medesime procedure già adottate, da questa Amministrazione, per i compensi erogati ai professionisti che non rivestano la qualità di magistrati onorari**, con relativa emissione (solo laddove il caso) degli Uniemens Gestione Separata.

In conclusione, alla luce del vigente tessuto normativo, può stabilirsi che:

a) per gli onorari titolari di partita Iva, iscritti alla **Gestione separata Inps (quindi non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati)**, l'aliquota da calcolare sarà pari al 26,23% (di cui, come da ultimo precisato nella circolare INPS n. 12 dell'1 febbraio 2023, il 25% per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, lo 0,72 per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale, ed allo 0,51%, previsto dall'art 1, comma 398, l. 178/2020 solo per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale ai fini dell'erogazione da parte dell'ISCRO - indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa): tale aliquota esprime l'incidenza dell'onere contributivo sull'indennità che, si ricorda, è "lorda" ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 116/2017; l'IVA, se dovuta, sarà applicata sulla somma imponibile⁴ ed il funzionario delegato opererà la ritenuta d'acconto, negli stessi casi e con le stesse modalità con cui la ritenuta è applicata, agli altri professionisti iscritti alla Gestione separata;

b) per gli onorari **iscritti agli albi forensi** e tenuti alla contribuzione presso la Cassa, parimenti nel *lordo* dell'indennità dovranno ritenersi inclusi gli oneri previdenziali, concorrenti all'imponibile IVA; inoltre, per i professionisti in regime *ordinario* il funzionario provvederà alla ritenuta d'acconto, non diversamente che per quanto avviene negli altri casi di pagamento (a diverso titolo) di professionisti iscritti alla Cassa Forense, operanti in regime ordinario; diversamente, la ritenuta non sarà operata per gli onorari iscritti alla Cassa Forense, ma operanti in regime forfettario;

⁴ Comprensivo dei contributi previdenziali, ex art. 16, d.l. n. 41/1995.

c) quanto all'ipotizzata necessità di **dotazione di partita Iva**, si rinvia a quanto indicato *sub lett. b)*, par. §-3.3 della presente: in sintesi, ai fini della remunerazione, si ritiene che il magistrato onorario che non sia titolare di partita Iva ovvero sia altresì dipendente pubblico non debba munirsi della partita Iva per ricevere gli emolumenti, potendo bastare allo scopo il rilascio di "semplice" ricevuta.

Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente circolare presso gli uffici del distretto.

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
20.09.2023
23:12:10
GMT+01:00



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

*Al sig. Presidente della Corte di appello di
Ancona*

*Al sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di appello di
Venezia*

Oggetto: “*Quesiti sulle modalità di pagamento dei Giudici onorari di pace entrati in servizio dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116*”. “*Indennità spettante ai Vice Procuratori Onorari immessi in servizio in data 1 e 22 dicembre 2021*”. Rif. note prot. DAG n. 35037.E del 17 febbraio 2022 e prot. DAG n. 52047.E del 9 marzo 2022. Riscontro.

§-1. Con le note in oggetto, codesti Uffici hanno sollevato una serie di dubbi applicativi concernenti la disciplina dei compensi dei magistrati onorari immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116 (di seguito, anche “*legge Orlando*”), dunque successivamente al 15 agosto 2017, nonché in merito alle modalità di correlativa liquidazione e pagamento.

In particolare:

1) la Corte di appello di Ancona, segnalando che taluni G.O.P. abbiano preso servizio nel settembre 2021, e ritenendo ad essi applicabile il regime indennitario di cui all’art. 23 d.lgs. 116/2017, ha formulato alcuni quesiti relativi al provvedimento di liquidazione, che “*per la parte fissa potrebbe anche essere un ordine di pagamento emesso da un funzionario, come originariamente previsto*”; quanto alla parte variabile dell’indennità, argomentando dal comma 10 del cit. art. 23, la Corte ha chiesto di chiarire *a chi* il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica, col provvedimento ivi previsto, “*propongano la liquidazione dell’indennità c.d. di risultato*”, trattandosi di provvedimento ex lege esecutivo, e *a che fini* lo stesso debba essere comunicato alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all’art. 10 d.lgs. 25/2006 (e quali provvedimenti di tale organismo possano conseguirne); il medesimo Ufficio ha inoltre chiesto come possa valutarsi il grado di raggiungimento degli obiettivi funzionali all’indennità di risultato, in assenza della determinazione del Consiglio Superiore della Magistratura di cui al comma 6 del medesimo art. 23; infine, la Corte ha chiesto: (i) su quale capitolo (del bilancio di previsione della spesa del Ministero) graveranno

l'indennità annuale lorda in misura fissa di cui ai commi 2 e 3 della medesima disposizione normativa, nonché quella di risultato di cui al successivo comma 10 (ipotizzando trattarsi del capitolo 1362, di competenza del funzionario delegato); (ii) quale sarà il regime retributivo per i magistrati onorari immessi in servizio post d.lgs. 116/2017 una volta che quelli già in servizio alla data di vigenza "accederanno al nuovo sistema di pagamento" (il richiamo è alla novella al d.lgs. 116/2017 operata dalla legge di bilancio per il 2022);

2) l'Ufficio della Procura Generale presso la Corte d'appello di Venezia, analogamente rappresentando che, presso diverse Procure del distretto, abbiano preso servizio, nel corso del dicembre 2021, diversi vice-procuratori onorari adibiti alle attività previste dall'articolo 16, comma 1, lett. A) e comma 3 del d.lgs. 116/2017, ha chiesto chiarimenti: (a) in merito all'assoggettabilità dei predetti al regime retributivo di cui all'art. 23 d.lgs. 116/17; b) in caso affermativo, in merito all'organo-ufficio deputato al pagamento, e quanto alle modalità, decorrenza e criteri di determinazione della parte variabile di risultato, ove non ancora adottata la delibera del CSM sottesa all'assegnazione degli obiettivi da raggiungere nell'anno solare; lo stesso Ufficio ha prefigurato di reputare tuttora applicabili, al caso di specie – in difetto di diversa previsione sul regime per gli onorari neo-immessi, a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 comma 1 d.lgs. 116/17, e per scongiurare presunte difformità di trattamento con quelli già in servizio all'entrata in vigore del medesimo d.lgs. 116/2017 - i criteri di liquidazione di cui all'art. 4, d.lgs. 273/1989.

Ciò posto, al fine di dare risposta esaustiva ai quesiti svolti, per molti versi accomunati da questioni attinenti al regime di liquidazione dei compensi e dal tipo di disciplina applicabile (con stretto riguardo a magistrati onorari immessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 116/17), giova una breve premessa sui sottostanti profili ordinamentali.

§-2. In primo luogo, è da escludersi che per i magistrati onorari assunti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 (come in specie), operino quei criteri di liquidazione dei compensi che, nell'impianto recato dalla legge 234/2021 (c.d. legge di bilancio per il 2022), sono destinati a persistere per i soli magistrati del c.d. contingente ad esaurimento (già in servizio al 15.8.2017), fino alla definizione dell'iter di conferma per essi previsto dalla medesima novella; per contro, appare pienamente operativo ed applicabile, ai neo-immessi, il regime compensativo divisato dall'art. 23, d.lgs. 116/2017 (non modificato).

Per ordine ricostruttivo, si evidenzia come le modifiche veicolate dall'art. 1, comma 629 della predetta legge di bilancio si rivolgano al (solo) contingente ad esaurimento, ossia al contingente in servizio alla data – ormai decorsa – di entrata in vigore della legge Orlando, come fatto palese sia dalla rubrica del novellato art. 29, d. lgs. 116/2017, sia dai diversi riferimenti testuali dello stesso articolo, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2022.

In altri termini, tale è la platea dei destinatari della riforma operata con legge di bilancio, in vista della "stabilizzazione" ovvero "dismissione" del contingente, come denotato dall'exkursus dell'art. 29 sulla facoltà di accesso all'iter di "conferma" (comma 1), sulle procedure valutative all'uopo esperibili (commi 2 e ss.), sui criteri/misure organizzative all'uopo adottabili; l'articolata normativa veicolata dal cit. art. 1, co. 629, legge di bilancio, delinea poi l'indennità erogabile ai singoli magistrati onorari che (per scelta o per esito negativo della procedura valutativa) non si vedranno confermare all'esito delle procedure valutative, nonché il – distinto – trattamento dovuto in favore dei magistrati (del medesimo contingente) che siano confermati all'esito dell'iter di valutazione, a seconda della differente opzione dell'interessato (cfr. commi 6-7).

Inoltre, il corpus normativo riveniente dalla legge di bilancio regola il regime dei compensi dovuti agli onorari del contingente ad esaurimento, nel lasso di tempo

racchiuso tra il 1° gennaio 2022 e la data di definizione (nell'uno nell'altro senso) delle procedure di conferma dello stesso contingente.

In particolare, per effetto della sostituzione operata dalla lett. c) del più volte citato comma 629 dell'art. 1, legge 234/2021, l'art. 31 del d.lgs. n. 116/2017 - rubricato "indennità spettante ai magistrati onorari in servizio" prevede testualmente che:

"1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari".

Ciò significa che la norma in esame, limitatamente al contingente di magistrati onorari ad esaurimento (e senza che alcuna diversa previsione o criterio sistematico renda estensibile tale norma anche ai magistrati immessi in servizio *dopo* l'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017) **procrastina** i criteri di liquidazione rispettivamente previsti dall'art. 11, l. n. 374/1991 (per i giudici di pace) e dall'art. 4, d. lgs. n. 273/1989 (per i vice-procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale), *sino alla data di "stabilizzazione", ovvero di cessazione dall'incarico di ciascun magistrato onorario partecipe del predetto contingente.*

Per contro, l'art. 23 (collocato al capo IX della legge Orlando: "*delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale*") ed a tutt'oggi vigente, a far data dall'entrata in vigore del medesimo testo normativo, alla lettura sistematica del *corpus* normativo di riferimento, risulta riferito agli **onorari immessi in servizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge Orlando.**

Ed invero, il previgente art. 31¹ d.lgs. 116/17, nel rivolgersi ai *giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto* (per i quali procrastinava, sino al 31.12.2021, i criteri di liquidazione di cui all'art. 11 L. 374/1991, ed art. 4 d.lgs. 273/1989) era confezionato in termini chiaramente derogatori all'assetto divisato dagli artt. 23 e ss., stesso d.lgs., per gli assunti post riforma Orlando; la relativa disciplina, novellata dall'art. 1 comma 629 lett. c), è oggi predicabile con esclusivo riguardo ai magistrati del contingente ad esaurimento e fino a definizione delle procedure di "conferma".

Né vi sono argomenti (sul piano letterale, sistematico e/o teleologico) per ritenere che l'abrogazione del comma 1 nell'art. 32 del d.lgs. 116/2017 abbia travolto il complessivo assetto prefigurato, per i "neo-assunti" (post d.lgs. 116/17), dall'art. 23 ivi.

Infatti, a prescindere dal fatto che tale comma prevedesse, in origine, l'operatività dei capi I-IX della legge Orlando per i magistrati immessi dopo la relativa entrata in vigore, si osserva come il capo IX – **relativo al trattamento economico/previdenziale dei neo-immessi-**, sia stato fatto salvo dalla novella ex legge 234/2021, essendo ad oggi in vigore, né necessitando di parametri "attuativi" diversi da quelli già previsti nella sua originaria formulazione (si allude ai criteri oggettivi a cui ancorare i risultati funzionali alla parte variabile dell'indennità; v. più diffusamente a seguire).

L'assenza, poi, di esplicite previsioni di "raccordo" fra il capo IX del d.lgs. 116/17 e la soppressione subita dall'art. 32 comma 1, ivi, nulla toglie alla conclusione che l'assetto retributivo prefigurato dal capo IX, e in particolare dall'art. 23, debba ritenersi ad oggi vigente ed applicabile ad i neo-immessi, per due basilari ordini di ragioni:

1) su un piano letterale, certamente non risulta un'abrogazione *espressa* dell'art. 23 (a differenza di quanto disposto invece, dal legislatore, per l'art. 32 comma 1);

¹ ante-novella ex L. 234/2021, e che comunque avrebbe perso efficacia al 31 dicembre 2021.

2) neppure si configura l'abrogazione *implicita* di detta norma, atteso che, a seguito della riforma veicolata dalla legge di bilancio, dedicata esclusivamente al contingente c.d. ad esaurimento – non avrebbe senso un'interpretazione che portasse a ritenere soppresso il regime dei compensi già compiutamente previsto per i neo-immessi, con l'effetto di ritenere tale ambito privo di regolamentazione, in quanto non riconducibile – come visto – all'orizzonte di operatività della legge di bilancio.

Per gli stessi rilievi, in risposta ai *quesiti conclusivi* di codesti Uffici si ritiene che, per i magistrati onorari immessi successivamente all'entrata in vigore della legge Orlando, il parametro normativo di riferimento sia rinvenibile nella disciplina al capo IX del d.lgs. 116/2017, con specifico riguardo ai criteri posti dall'art. 23 ed al regime ivi articolato di parte fissa/variabile dell'indennità; anche successivamente all'iter di conferma del *contingente ad esaurimento* (delineato dal “nuovo” art. 29, d.lgs. 116/2017), i magistrati onorari entrati in servizio dopo il 15 agosto 2017 continueranno a godere del trattamento economico divisato dall'art. 23 ss. del d.lgs. 116/2017, in quanto solo per quelli già in servizio, alla data indicata, varrà il distinto regime posto dall'art. 29, commi 6-7 del d.lgs. 116/2017 (nella formulazione appunto novellata dal comma 629, art. 1 della legge di bilancio).

§-3. Assodata l'applicabilità dei parametri sanciti dall'art. 23 legge Orlando, ai magistrati onorari neo-immessi, cui sono riferiti i quesiti riportati in oggetto, nei limiti delle attribuzioni di questo Ufficio deve ricordarsi come, ai sensi della citata norma, ai magistrati onorari sia corrisposta una indennità annua lorda in misura fissa, comprensiva di oneri previdenziali ed assistenziali, da corrispondere con cadenza trimestrale ed una indennità variabile di risultato, commisurata al raggiungimento nell'anno solare degli obiettivi che Presidente del tribunale e Procuratore della Repubblica assegneranno rispettivamente ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari (di seguito, anche GOP e VPO), con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, *secondo i criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura* (cfr. commi 6-7 art. 23). Nello specifico, con cadenza annuale i capi degli Uffici, verificato il raggiungimento degli obiettivi, certificheranno il grado di conseguimento dei risultati e proporranno la liquidazione dell'indennità di risultato, indicandone la misura, che non potrà essere inferiore al 15% e non superiore al 30% dell'indennità-parte fissa.

Ciò posto, nel rilevare come – allo stato – non risulti adottata la delibera demandata alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, argomentando dall'art. 7 comma 11 d.lgs. 116/2017 (*Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto*), si ritiene che il calcolo delle indennità dovute dovrà farsi decorrere, in ogni caso, dalla data della presa di possesso delle funzioni onorarie (in quanto risultante da verbale o atto equiparabile).

Pertanto, **l'importo della parte fissa** dell'indennità – la cui entità *annua* è fissata ex lege - dovrebbe essere proporzionata al periodo effettivamente lavorato dal magistrato onorario. Nello stesso senso depone il fatto che l'art. 23, comma 2 d.lgs. 116/2017, nel concepire la parte fissa su base “annuale”, non specifichi che il computo debba avvenire ad anno “civile” (non ancorandone dunque la corresponsione ad un lasso temporale rigido, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre) ma lasciando intendere che lo stesso possa modularsi in ragione dell'effettivo lasso di tempo lavorato, ferma la cadenza trimestrale nei versamenti. Per la parte variabile, i successivi commi 6-7 dell'art. 23, riferiti alle determine organizzative dei capi degli uffici, sembrano suggerire invece che la liquidazione debba avvenire al termine dell'anno solare di riferimento, in quanto gli obiettivi da considerare, ai fini della quantificazione dell'indennità, dovranno essere raggiunti *nell'anno solare*, e quindi non potranno che essere verificati all'esito.

È appena il caso di ricordare, come precisato dalla circolare 2/2001 del Ministero del Lavoro, che mentre per anno civile si intende il periodo di 365 giorni compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, per anno solare si intende il periodo di 365 giorni che decorre da un qualsiasi giorno dell'anno e termina il corrispondente giorno dell'anno successivo.

§-4. Passando alle questioni connesse alla procedura di "liquidazione" e pagamento propriamente intesa, ed alle figure ivi coinvolte, deve anzitutto osservarsi, in linea generale, che ai sensi dell'art. 165², d.P.R. 115/2002 (anche "testo unico" delle spese di giustizia) *"La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato"*: già sulla base di un criterio strettamente letterale, si evince che mentre le ipotesi di liquidazione ad opera del magistrato rispondono al principio di tassatività, in via generale e di regola, in assenza di una norma *ad hoc* (pertanto eccezionale), la liquidazione delle voci di spesa resti affidata al funzionario addetto all'ufficio (spese di giustizia), mediante emissione dell'ordine di pagamento³.

Alla luce della predetta disposizione, ad avviso di questa Direzione generale si delinea un meccanismo tale per cui:

a) quanto alla parte fissa dell'indennità, in assenza di contraria previsione, alla liquidazione possa provvedere – secondo le procedure ordinarie – il funzionario contabile dell'Ufficio presso il quale l'onorario presta servizio e al pagamento provvederà il funzionario delegato competente per l'ufficio;

b) per la parte variabile, considerato che, per espressa previsione del comma 10, art. 23, saranno il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica a "proporre" la liquidazione dell'indennità in esame e a indicarne *la misura*, "*certificando*" il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, la liquidazione sia sostanzialmente rimessa all'autorità giudiziaria, affidandosi al funzionario delegato un mero ruolo di recepimento della predetta determinazione, in tal senso deponendo l'immediata esecutività del provvedimento *propositivo e certificativo* rimesso al Capo dell'Ufficio; a tal proposito, pur a fronte della non perspicua fraseologia utilizzata nella norma ("*il provvedimento è immediatamente esecutivo e ne è data comunicazione ..., ai fini del pagamento dell'indennità, al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte*") manca in effetti una esplicita ed inequivoca assegnazione, al Presidente della Corte di appello ed al Procuratore Generale, del compito di procedere al pagamento; ragione per cui, è sostenibile (sulla scorta di quanto considerato al §4) che il pagamento possa essere curato, secondo le consuete procedure, dal funzionario delegato del distretto (rispettivamente, presso la Corte d'appello ovvero presso la Procura generale).

§-5. Quanto alle ulteriori questioni sulla natura e portata applicativa del provvedimento del capo dell'Ufficio di cui al cit. art. 23, comma 10, legge Orlando, deve opportunamente rammentarsi che questa Direzione generale – essendo investita della gestione del capitolo di previsione (1362), da cui è attinta la provvista per pagarne i compensi degli onorari – è competente a pronunciarsi sui soli profili inerenti alla disciplina dei compensi destinati a tale categoria di magistrati. Pertanto, esulano dalle attribuzioni dell'Ufficio profili di carattere "organizzativo" incidenti sulla funzionalità dei singoli uffici giudiziari (e rimessi all'autonoma gestione dei relativi Capi).

² Inserito nel Capo I (ordine di pagamento emesso dal funzionario), Titolo I (titoli di pagamento delle spese), Parte VI (pagamento) del Testo Unico.

³ Si veda quanto previsto dagli artt. 82, 83, 115, 168 del medesimo testo di legge, per quanto attiene alle liquidazioni in favore degli ausiliari, dei difensori, dei consulenti tecnici, espressamente demandate al magistrato.

Ne deriva che la Direzione non è abilitata ad esprimere opinioni in merito alla valenza della *comunicazione* che la normativa prevede a beneficio della sezione autonoma per i magistrati onorari del competente Consiglio giudiziario, né quanto ai provvedimenti che quest'ultimo possa emettere, trattandosi di aspetti attribuiti a diverso plesso di competenze.

In questa sede ci si permette semplicemente di segnalare come: - il comma 10 dell'art. 23 legge Orlando individua fra i contenuti del provvedimento del capo dell'ufficio (recante anche la proposta di liquidazione) l'attestazione delle funzioni svolte e la certificazione del grado di conseguimento degli obiettivi dei magistrati onorari; a mente dell'art. 10, d.lgs. 25/2006, richiamato nel predetto art. 23, comma 10, la sezione autonoma per la magistratura onoraria, presso il Consiglio giudiziario, è competente fra l'altro in merito (comma 1 lett. c) e d) al giudizio di idoneità per la conferma dell'incarico e alle valutazioni sulle proposte di sospensione, decadenza, dispensa, revoca dalle funzioni e in tema di misure disciplinari e (comma 2 ivi) ai pareri sui provvedimenti organizzativi degli uffici del giudice di pace e alle determinazioni organizzative dell'attività dei VPO e dei GOP; ai sensi dell'art. 21, legge Orlando (in materia di decadenza, dispensa e revoca), il magistrato onorario *“è revocato dall'incarico .. quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23”*.

§-6. Quanto al “capitolo di competenza”, anche per quanto sopra considerato, si ritiene che tutte le voci in discussione (sia la parte fissa che quella variabile) debbano gravare sul capitolo 1362 del bilancio di previsione della spesa di questo Ministero, vertendosi di spese destinate alla magistratura onoraria e in assenza di norme istitutive di un diverso capitolo, specificamente dedicato a sostenere i compensi di coloro che siano stati destinati alle funzioni onorarie dopo l'entrata in vigore della legge Orlando.

A tal proposito, non appare dirimente l'obiezione per cui i capi degli uffici “proponenti” la liquidazione della parte variabile, a mente del più volte citato comma 10, art. 23, non rivestano il ruolo di “funzionario delegato per le spese di giustizia”: il procedimento delineato dalla legge non tocca le ordinarie procedure di pagamento della spesa, che risultano far comunque capo al competente funzionario delegato.

§-7. In conclusione, sintetizzando, possono formularsi le seguenti risposte:

1) fermi gli ordinari meccanismi di *pagamento* delle spese di giustizia, gestiti dal competente funzionario delegato, la *liquidazione* dei compensi spetta di regola al funzionario addetto all'ufficio ove presta servizio il magistrato onorario, ad eccezione della parte variabile di risultato, la cui quantificazione è “proposta” dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica, con provvedimento immediatamente esecutivo (art. 23 co. 10 legge Orlando);

2) nelle more della definizione dei “criteri oggettivi” funzionali al computo della parte variabile – la cui competenza inderogabile spetta al CSM – e in assenza di provvedimenti di definizione degli obiettivi, di competenza dei Capi degli uffici, si ritiene che, in difetto di parametri e quindi di risultati a cui ancorare la relativa liquidazione, non possa liquidarsi tale quota, salvi i conguagli del caso, una volta che sarà resa operativa, a regime, la disciplina di cui ai commi 6-7 dell'art. 23, d.lgs. 116/2017; è evidente, peraltro, che trattandosi di disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2022, la valutazione preordinata alla liquidazione del compenso dell'onorario, nella parte variabile-di risultato, non possa che essere operata al termine del periodo (annuale) cui sono riferiti gli obiettivi assegnati;

3) il pagamento dell'indennità dovrà essere parametrato, in ogni caso, al periodo effettivamente lavorato dal magistrato onorario, pur tenendo conto della cadenza

trimestrale del versamento della parte fissa (art. 23 commi 2-3 d.lgs. 116/2017) e della base annuale di computo sia della parte fissa, sia dell'indennità di risultato (essendo gli obiettivi assegnati per *l'anno solare*; art. 23 commi 6-7 unitamente al comma 10 ivi);

4) spetta alle autonome competenze organizzative dell'Ufficio giudiziario disporre in ordine alle comunicazioni di cui all'art. 10, d.lgs. 25/2006; parimenti, spetta al singolo Consiglio giudiziario valutare l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti a tali comunicazioni, nell'ambito della propria sfera di competenze;

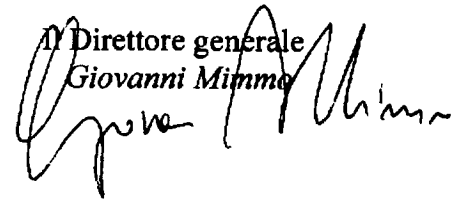
5) in assenza di specifiche disposizioni istitutive di altri capitoli, il pagamento dei magistrati onorari neo-immessi in servizio resterà a carico del capitolo 1362 dello stato di previsione della spesa, di competenza della scrivente Direzione generale;

6) la disciplina complessiva dei compensi applicabile ai magistrati onorari immessi in servizio dopo l'entrata in vigore della legge Orlando (diversi dal c.d. contingente ad esaurimento, contemplato dalla riforma ex l. 234/2021 e dai novellati artt. 29 e 31 del d.lgs. 116/2017) è rinvenibile nel capo IX del d.lgs. 116/2017 attualmente in vigore e in particolare, per la parte retributiva, negli articoli 23-24 ivi.

Cordialmente.

Roma, lì 11 aprile 2022

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

*Alla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità presso il
Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

Oggetto: art. 25 comma 1 d.lgs. n. 116/2017 - pagamento dei magistrati onorari immessi in servizio successivamente all'entrata in vigore del predetto d.lgs. in caso di impedimento per infortunio o malattia – indennità spettante e criteri di computo - **circolare**

§1. Sono pervenuti a questo Ufficio diversi quesiti, intesi a chiarire il trattamento economico da riconoscere ai magistrati onorari di *nuova immissione in servizio* nelle ipotesi di assenza per malattia o infortunio, con particolare riguardo ai criteri di “decurtazione” applicabili in relazione ai periodi di assenza registrati.

Attesa la novità della fattispecie in esame – riferita a magistrati onorari immessi in servizio successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 e ricadenti, dunque, *in toto* nel raggio di applicazione della relativa disciplina – e attesa l'opportunità di fornire un uniforme indirizzo operativo agli Uffici, si intende rendere i seguenti chiarimenti.

§-2. Innanzitutto, si ricorda che ai magistrati onorari di nuova immissione in servizio (posteriore alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, di seguito anche “legge Orlando”) si applica, in tema di **compensi**, la disciplina di cui all'**art. 23**, stesso d.lgs. A tal proposito è d'uopo richiamare quanto già precisato da questa Direzione Generale, in risposta a quesiti vertenti sul regime retributivo dei “nuovi” magistrati onorari, con nota prot. DAG 80300.U dell'11 aprile scorso.

In via sistematica, giova poi osservare che:

- le figure onorarie introdotte dalla riforma Orlando sono, ai sensi dell'**art. 1 del d.lgs. 116/2017** (v. commi 1-2) il giudice onorario di pace, il quale è addetto *all'ufficio del giudice di pace*, con assegnazione ai compiti e funzioni di cui al successivo articolo 9, e il vice procuratore onorario, il quale è addetto *all'ufficio di collaborazione del procuratore*

della Repubblica istituito ai sensi dell'articolo 2, con assegnazione ai compiti e funzioni di cui al successivo art. 16, ivi;

- sul piano organizzativo, gli **articoli 8 e 15** della legge Orlando, rispettivamente per i giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari, assegnano al presidente del tribunale il potere di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace avente sede nel circondario, di distribuzione del lavoro tra i giudici, di vigilanza sulla relativa attività, nonché "ogni altra funzione di direzione" attribuita dalla legge al dirigente dell'ufficio giudiziario, ed al procuratore della repubblica il potere di coordinamento dell'ufficio di collaborazione del procuratore della repubblica, di distribuzione del lavoro fra i vice procuratori onorari e di vigilanza sulla relativa attività;

- ai sensi dell'**art. 1, comma 3**, legge Orlando, l'incarico onorario - destinato a svolgersi in termini compatibili con l'espletamento di "attività lavorative o professionali", ed intrinsecamente inidoneo a generare "un rapporto di pubblico impiego" - non può articolarsi su un impegno complessivamente eccedente i *due giorni a settimana*, con il corollario (v. ultimo inciso del 3° comma) che "ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto" del limite in questione.

In tale cornice operativa si colloca la disciplina dell'art. 25, legge Orlando, in tema, fra l'altro, di malattia e infortunio, per il quale detti eventi *"non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23, per un periodo non superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2"*; per completezza, si noti che ai sensi dell'art. 21 comma 2, ivi richiamato, l'impedimento determinante dispensa dall'incarico è quello eccedente la durata di sei mesi, mentre entro tale limite l'incarico rimane, appunto, sospeso senza diritto alla indennità ex art. 23.

§-3. Tanto premesso, appare preliminarmente opportuno definire l'ambito operativo della norma - di cui all'art.25, comma 1 - in tema di impedimento (per malattia o infortunio), avuto riguardo alle due diverse voci indennitarie riconoscibili in favore dei magistrati onorari.

Difatti, sebbene il citato art. 25, per quanto richiamante l'art. 23, sembrerebbe *prima facie* riferito sia alla *parte fissa* che alla *parte variabile (di risultato)* dell'indennità dovuta all'onorario, deve invece opinarsi che esso possa operare esclusivamente in relazione alla *parte fissa* dell'indennità, essendo l'unica la cui maturazione è funzionale *all'unità di tempo*, ed in particolare alla continuativa prestazione del servizio, ad opera dell'onorario, in un determinato lasso di tempo¹.

Diverso trattamento connota invece la parte variabile dell'indennità ex art. 23 (cfr. commi 6 e ss.) che, si ricorda, è ragguagliata al raggiungimento (nell'anno solare) degli obiettivi che il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica assegnano rispettivamente ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari, con provvedimento da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno: obiettivi a loro volta parametrati ai criteri oggettivi fissati con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Tale indennità viene liquidata, al termine del periodo (per come fatto palese dal tenore testuale dell'art. 23, comma 10), esclusivamente verificando, a cura dei capi degli uffici, il raggiungimento degli obiettivi preassegnati, a prescindere dalla presenza o assenza dell'onorario, per cause d'impedimento, in alcuni periodi del (trascorso) anno (cfr. sempre nota prot. DAG 80300U).

In altri termini tale ulteriore voce di compenso, per quanto riconoscibile esclusivamente in ragione del livello di conseguimento degli *obiettivi* annualmente prefissati, non viene

¹ Ferma la possibilità che detto impegno si articoli su giorni non "fissi" della settimana e, se del caso, non necessariamente con la presenza fisica del magistrato onorario nella struttura dell'ufficio, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'Ufficio.

progressivamente a maturare in funzione della *durata della presenza in servizio* dell'onorario; è evidente, poi, che l'eventuale (transitorio) impedimento (per malattia o infortunio) dell'onorario ben possa comunque consentirgli il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnatigli: in tal caso, l'applicazione della *decurtazione* prevista dall'art. 25, risulterebbe del tutto irragionevole, oltre che non conforme alla *ratio* ed al dettato delle norme in esame.

§-4. I precedenti rilievi consentono anche di confermare il criterio di "effettività" del servizio che presiede -in caso di impedimento- alla liquidazione del compenso dovuto al magistrato onorario, in linea con precedenti di questo Dipartimento.

In particolare, può darsi continuità - per analogia di *ratio* - ai principi enucleati con circolare DAG del 15.3.2006 con cui (pur se in riferimento alla figura dei giudici onorari di pace ed ai relativi emolumenti) si è chiarito che, vertendosi di lavoro non esplicabile esclusivamente in udienza o attraverso l'emissione di provvedimenti, ma anche attraverso il compimento di attività prodromiche o funzionali all'esercizio della funzione giudiziaria, il diritto al compenso non si perfeziona quando il magistrato onorario sia stato assente dal servizio (si badi: *assente dal servizio*, non *assente dall'ufficio*, dovendosi rispettare il limite di cui all'art.1, comma 3, Legge Orlando, considerando anche le attività e i compiti espletabili "*sia in udienza che fuori udienza*").

Precisamente, ove si verifichi un'assenza non tempestivamente comunicata, o comunque comunicata, ma non giustificata da malattia/infortunio, con conseguente diserzione dell'impegno settimanale previsto - in udienza o fuori udienza - dagli appositi provvedimenti organizzativi del Capo dell'Ufficio, l'omessa prestazione del servizio legittimerà la decurtazione dei compensi per tutto il periodo compreso tra la data dell'ultimo impegno osservato prima dell'assenza e la data del primo impegno effettivamente rispettato dopo l'assenza; laddove invece l'assenza sia tempestivamente comunicata e giustificata da malattia/infortunio, la decurtazione opererà per il periodo in cui perduri l'impedimento, così come comunicato all'Ufficio.

Giova inoltre precisare che la eventuale decurtazione proporzionale dell'indennità (parte fissa), in funzione delle *giornate* di assenza (per impedimento o malattia) del magistrato onorario, dovrà inevitabilmente essere operata *a cadenza trimestrale*, atteso che, con la medesima cadenza, la legge prevede la *corresponsione* di tale voce di credito (art. 23, comma 2 e comma 3).

In altri termini la cadenza assegnata, dalla legge, agli uffici per la liquidazione dell'indennità (parte fissa) fornisce un idoneo ed univoco criterio a cui poter ragguagliare gli eventuali periodi di assenza, in vista della rimodulazione del (minore) compenso esigibile, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 116/2017².

Si ritiene dunque di potere esemplificare, nei termini che seguono, le fattispecie verificabili in caso di assenza per impedimento o malattia del magistrato onorario, distinguendo tra l'assenza regolarmente comunicata all'Ufficio, e l'assenza non comunicata o comunque, seppur comunicata, non giustificata da infortunio o malattia.

1) Nel **primo caso**, la "riduzione" dell'indennità, in caso di malattia/assenza, dovrà essere operata in misura equivalente ad una frazione che veda (a) al suo numeratore, il numero complessivo dei giorni di assenza (comunicati e certificati) raggiunto nel trimestre

² Per contro, non pare rilevante ai fini odierni il periodo di *sei mesi* di cui all'art. 21 co. 2 (cui fa rinvio l'art. 25 del d.lgs. 116/2017) giacché previsto al (diverso) fine di individuare il lasso di tempo oltre il quale si incorre nella dispensa dalle funzioni onorarie.

di riferimento, anche eventualmente considerando i giorni del sabato/domenica, laddove compresi nel periodo di impedimento per ragioni di salute; (b) al suo denominatore, il totale dei giorni che compongono il trimestre da valorizzare, di volta in volta, per il versamento;

2) Nel **secondo caso**, in cui l'assenza non sia stata tempestivamente comunicata all'Ufficio, o comunque sia comunicata, ma non giustificata da malattia/infortunio, il coefficiente di "decurtazione" del compenso sarà pari al quoziente fra (a) il numero di giorni ricompresi fra la data dell'ultimo impegno effettivamente assolto dal magistrato prima dell'assenza, e la data della ripresa utile del servizio dopo l'assenza nonché (b) numero complessivo dei gg. del trimestre di riferimento, considerato ai fini della liquidazione e corresponsione dell'indennità.

Ad avviso della Direzione, infine, considerata l'articolazione dell'impegno lavorativo settimanale esigibile dai magistrati onorari di *nuova* immissione in servizio (art. 1, comma 3, Legge Orlando), non è rilevante il periodo di malattia o infortunio che, pur comunicato e certificato, non si sovrapponga in alcun modo con i giorni di impegno lavorativo prefissati dal Capo dell'Ufficio, e che pertanto non inibisca la prestazione del servizio da parte del magistrato.

§-5. Infine, si ritiene che spetti al Capo dell'Ufficio, anche previa interlocuzione con il magistrato professionale eventualmente coadiuvato dal magistrato onorario, di verificare, nell'ambito dei suoi generali poteri organizzativi e di coordinamento delle attività dei magistrati onorari ivi assegnati, sia i periodi di assenza maturati a carico del singolo onorario, sia se gli stessi si corredino (o meno) di idonea giustificazione.

Tuttavia, in un'ottica di semplificazione indotta dalla complessità degli adempimenti connessi al riscontro dei periodi di assenza per le singole posizioni lavorative, e al computo della relativa incidenza sui compensi, appare opportuno adottare un meccanismo "partecipativo" in cui da un lato il singolo magistrato onorario – in vista dei versamenti trimestrali della sua indennità – operi il riepilogo dei giorni di presenza e assenza nel periodo di riferimento, delle relative causali e degli eventuali documenti prodotti a suo tempo, per giustificare l'impedimento – e dall'altro il capo dell'ufficio, anche in ragione della sua conoscenza della natura ed entità dell'impegno richiesto all'onorario, effettui una ricognizione delle attività pertinenti, dei giorni di assenza cumulati nel medesimo trimestre e del loro carattere giustificato o meno, in vista del rilascio di una *sua* attestazione/nulla osta, funzionale alle procedure di pagamento (demandate al competente funzionario delegato).

Si invitano infine gli organi apicali a vagliare, nell'esercizio dei rispettivi poteri organizzativi, l'opportunità di elaborare e adottare "moduli" o formulari da diffondere presso il personale di magistratura onoraria, e da utilizzare in vista delle corrispondenti richieste e/o dichiarazioni riferibili ai periodi di presenza o assenza dal servizio, ai fini dell'efficientamento delle procedure di liquidazione dei compensi.

Si ritiene comunque di escludere (in analogia con quanto già chiarito in relazione a fattispecie involgenti, per talune categorie di magistrati onorari, il calcolo di indennità determinabili sulla base della durata delle udienze o la debenza dei buoni pasto) che siano sufficienti le sole auto-certificazioni del medesimo magistrato interessato, circa l'assenza (o meno) e la durata di eventuali periodi di assenza per infortunio/malattia, nel trimestre d'interesse.

Cordialmente.

Roma, 15 novembre 2022

il Direttore Generale
Giovanni Mimmo

